



COMUNE DI GRIGNASCO
PROVINCIA DI NOVARA
C.I.A.G.

CENTRO INCONTRO ANZIANI
Via Cesare Battisti, 18 - tel. 0163.418334
28075 Grignasco (NO) - C.F. 91005020036

NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

C.I.A.G.

Registrato a Borgomanero 18/11/2010 Mod. 3
Imposta asseverata con 18/11/2010 versamento effettuato
In data 18/11/2010 per € 1.000,00

Santo TIRNO
*firma su delega della Direttoria Provinciale
Borgomanero





STATUTO

ASSOCIAZIONE C.I.A.G.

CENTRO INCONTRO ANZIANI GRIGNASCHESE

ART. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata "Centro Incontro Anziani Grignaschese" a.p.s. (d'ora in avanti l'Associazione).

ART. 2 SEDE – DURATA

L'Associazione ha sede in Grignasco (no) via C. Battisti n. 18. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale averiti ad oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione del proficuo impiego del tempo libero attraverso iniziative di natura culturale-ricreativa, ludico-sportiva, sociale e assistenziale, per dare ad anziani, giovani e a tutta la popolazione, momenti d'impegno sociale e civile.
- predisposizione e gestione di strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibile con gli scopi sociali.
- incentivazione dell'organizzazione di iniziative per sostenere persone, associate e non, in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o d'autofinanziamento.



- promozione ed incoraggiamento della vita associativa in un ambiente d'incontri per reciproci scambi d'idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole d'ogni ordine e grado, le altre associazioni e le forze politico-sociali del territorio.

programmazione e gestione di interventi e servizi nei settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, o parte di loro, in co-progettazione, co-programmazione, ovvero in regime di convenzione, con le amministrazioni pubbliche.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.

Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare, per proprio conto e per conto dei propri soci, lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le deliberazioni degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

ART. 4 SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente statuto.



E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il socio minore acquisirà il diritto di voto in assemblea con l'assistenza dei genitori.

Analogamente, al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva dell'Associazione.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio Onorario", che risponde comunque al principio di egualianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo entro i successivi 30 giorni, può produrre appello all'assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione e al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa.

ART. 6 DIRITTO DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione: Ogni socio di Maggiore età e purché iscritto al libro dei soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto al voto per



(4)

l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo) previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con preavviso minimo di 15 giorni.

L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, negli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e utilizzo di fatti e documenti appresi durante l'esercizio di controllo. In ogni caso l'Associazione può richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 7 DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi.
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra.
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) Il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali e materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.



In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari.

- richiamo scritto.
- sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno.

inefficacia e ritiro della tessera ed esclusione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa. Dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 9 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione deve essere in ogni caso destinato allo svolgimento delle attività e al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

ART. 10 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11 RISORSE ECONOMICHE



L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo finanziamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro famigliari,

di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 12 SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'assemblea indetta per la sua approvazione. L'assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

ART. 13 UTILI E AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di istituzioni statutariamente previste.

ART. 14 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione.
- Il Presidente
- L'organo di controllo.



ART. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10 per 100 dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, in prima convocazione sono valide se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

E' ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video e tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme (quali ad es.: comunicazione con posta ordinaria, posta elettronica, fax) almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 16 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione.
- approva il bilancio di esercizio.
- approva i regolamenti interni.
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento o trasformazione dell'Associazione
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo.
- elegge l'Organo di controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore.
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci.



- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

ART. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 7 eletti fra i soci.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

ART. 18 ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare una commissione elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi 3 non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 gg. l'Assemblea dei soci perché provvedano alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 19 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Il presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

ART. 20 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- Il Presidente



- Il Vicepresidente
- Il tesoriere
- il Segretario

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a uno o più dei suoi membri) nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale.
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci.
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre ad altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio.
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 21 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo
- convocare l'Assemblea dei soci.
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 gg il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente.

ART 22 SEGRETARIO

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo ma non deve necessariamente esserne un membro. Può anche essere una figura esterna.

Al Segretario, di concerto con il Presidente, spetta il compito di tenere aggiornati i libri contabili, di curare la corrispondenza e la documentazione e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 23 TESORIERE

Il tesoriere, di concerto con il presidente cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, ha il potere di operare sui conti inerenti all'Associazione provvedendo alla riscossione delle entrate e pagamento delle spese.

ART. 24 GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART. 25 ORGANO DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI PRODIVIRI

L'elezione dell'Organo di controllo e del Collegio dei Prodiviri è rimessa alla decisione dell'Assemblea in base alle norme vigenti in materia di enti del Terzo settore.

ART. 26 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.



ART. 27 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ART. 28 NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del c.i.a.g (Centro Incontro Anziani Grignaschese)

5/11/2022

P. W. B.



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL

C.I.A.G.

DEL GIORNO 5 NOVEMBRE 2022

Il giorno 5 novembre , alle ore 15, in seconda convocazione, alla presenza di 40 soci,
viene aperta l'assemblea

ORDINE DEL GIORNO:

Approvazione integrazione allo statuto riguardante il diritto di firma ai soci minori.

Il presidente Siviero illustra le modifiche allo statuto

Passa la parola ai presenti che approvano all'unanimità

Non essendoci altri argomenti da discutere l'assemblea viene sciolta alle ore 15,30

Grignasco, 6 novembre 2022



Il presidente

Il segretario

Il presidente dell'assemblea